



COMUNICATO UFFICIALE N.94

94/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 19/20 Settembre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele SIMBOLI/A.S.D.CIVITAVECCHIA C.1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/05/2013 il sig.Emanuele SIMBOLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig.Emanuele SIMBOLI della somma di €.2.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino SCARPITTA/A.S.D.P.RIBERA 1954

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/05/2013 il sig.Antonino SCARPITTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. P.RIBERA 1954 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.750,00 relativa a 5 mesi maturati e non percepiti.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. P.RIBERA 1954. al pagamento in favore del sig.A.S.D. P.RIBERA 1954 della somma di €3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel CANDOTTI/I.S.M.GRADISCA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/05/2013 il sig.Daniel CANDOTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società I.S.M.GRADISCA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.600,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €5.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società I.S.M.GRADISCA. al pagamento in favore del sig.Daniel CANDOTTI della somma di €5.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V.G. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni

(trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GRASSI/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2013 il sig.Marco GRASSI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco GRASSI della somma di €.6.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DEMASI/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2013 il sig.Fabio DEMASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.2.828,50, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.671,50. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Fabio DEMASI della somma di €.4.671,50.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del

calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SPARANO/A.S.D.BATTIPAGLIESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2013 il sig.Gennaro SPARANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE al pagamento in favore del sig.Gennaro SPARANO della somma di €.3.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessandra BARRECA/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 la sig.na Alessandra BARRECA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Alessandra BARRECA della somma di €.4.300,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Emi YAMAMAOTO/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/05/2013 la sig.na Emy YAMAMAOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale di €.9.353,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Emy YAMAMAOTO della somma di €.3.840,00 relativa a solo quanto previsto dall'accordo economico e non ad accordi extra. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano MORENA/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2013 il sig.Giuliano MORENA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.600,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Giuliano MORENA

della somma di €1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko DRUDI/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2013 il sig. Mirko DRUDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Mirko DRUDI della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo CATENACCI/A.C.VOGERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2013 il sig. Filippo CATENACCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGERA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.454,74 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013.

Precisando di aver percepito rate per €7.454,74 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società A.C.VOGERA S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.22 del 10/10/2013.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Filippo CATENACCI nei confronti della Società A.C.VOGERA S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo LA GORGA/A.C.VOGERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2013 il sig.Cosimo LA GORGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGERA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società A.C.VOGERA S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.22 del 10/10/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Cosimo LA GORGA nei confronti della Società A.C.VOGERA S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano PANIZZI/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2013 il sig.Stefano PANIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €3.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.750,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig.Stefano PANIZZI della somma di €3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità

del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Eugenio PALMA/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig.Eugenio PALMA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 .

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NARD' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Eugenio PALMA della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele VETRUGNO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2013 il sig.Daniele VETRUGNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 .

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NARDO' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Daniele VETRUGNO della somma di €.7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,

subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio D'IMPORZANO/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA a.p.d.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2013 il sig.Alessio D'IMPORZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA a.p.d. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.10.534,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.466,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA a.p.d.. al pagamento in favore del sig.Alessio D'IMPORZANO della somma di €.14.466,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele TRAMONTANO/S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2013 il sig.Gabriele TRAMONTANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gabriele TRAMONTANO della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Simone ERRICO/A.S.D.SARNESE 1926

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2013 il sig. Simone ERRICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SARNESE 1926 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €4.800,00 richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di €3.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. SARNESE 1926 al pagamento in favore del sig. Simone ERRICO della somma di €3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian Gay ROGELIO/POL.GAETA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/06/2013 il sig. Sebastian Gay ROGELIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 maturata fino a Dicembre 2011 in quanto poi trasferito.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando

provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.GAETA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Sebastian Gay ROGELIO della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino CARIDI/A.C.D.CITTA'DI CONCORDIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/06/2013 il sig. Antonino CARIDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 precisando di aver percepito rate per €2.650,00, richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €4.850,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA al pagamento in favore del sig. Antonino CARIDI della somma di €4.850,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANTINATO/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000

Con Racc.A.R. in data 11/07/2013 il sig. Stefano FANTINATO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €2.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €750,00 maturata alla data di presentazione del reclamo. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Stefano FANTINATO nei confronti della Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Godspower IKECHUKWU NWIGWE/A.S.D.PALAZZOLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig. Godspower IKECHUKWU NWIGWE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €23.969,03 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €9.204,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €14.765,03. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO al pagamento in favore del sig. Godspower IKECHUKWU NWIGWE della somma di €14.765,03. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VICHI/A.C.SANSOVINO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Francesco VICHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 201/12 Precisando di aver percepito rate per €3.750,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €3.750,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando

provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco VICHI della somma di €3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Vinicius ROSSI PONTELLO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Vinicius ROSSI PONTELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 201/12 Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €10.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vinicius ROSSI PONTELLO della somma di €10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla LEGA PRO i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Marcello LATINO/A.S.D.ACIREALE C/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2013 il sig.Marcello LATINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE C/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €7.800 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della

rimanente somma di €2.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACIREALE C/5 al pagamento in favore del sig.Marcello LATINO della somma di €2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian RIZZO/A.S.D.ACIREALE C/5

Con Racc.A.R. in data 29/06/2013 il sig.Cristian RIZZO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE CALCIO A/5 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €8.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.750,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Cristian RIZZO, nei confronti della Società A.S.D.ACIREALE CALCIO A/5 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione di reclami relativi alla Stagione Sportiva 2011/12 è scaduto prorogabilmente il 30 Giugno 2013.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Publicato in Roma il 18 Ottobre 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag.Carlo Tavecchio